



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico del Trentino

Ill.mo Signor
Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale
SEDE

Interrogazione a risposta immediata n. 2560

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 25 marzo 1985, numero 121 (*“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*) sancisce il diritto per gli studenti di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. Si afferma, nello specifico, che *“Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento”*, e si chiarisce altresì che *“All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”*. Sulla base di quanto previsto, ogni anno un numero non irrilevante di studenti opta per “frequentare” l'ora alternativa a quella di religione cattolica. Non di rado, tuttavia, una simile decisione non garantisce la possibilità di avvalersi di un momento formativo alternativo, bensì porta a ritrovarsi con “un'ora buca” e non organizzata. Ribadito che una simile scelta non deve comportare alcuna forma di discriminazione, interrogo la Giunta per sapere quanti studenti, nei vari gradi d'istruzione, nel ricorrente anno scolastico e nelle scuole trentine, hanno optato per l'ora alternativa alla religione.

cons. Alessio Manica

Trento, 21 gennaio 2016



Vicolo della Sat, 10 – 38122 TRENTO
Tel. 0461 227340